

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART.20 D.LGS
N.175/2016**

PROVINCIA DI FERRARA

ALLEGATO B)

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
MODELLO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
2025**

Dati relativi al 31/12/2024

SOMMARIO

1 PREMESSA

2 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

2.1 Partecipazioni societarie dirette

2.2 Partecipazioni societarie indirette

3 REQUISITI TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE (TUSP)

3.1 Finalità perseguite e attività ammesse

3.2 Condizioni articolo 20, comma 2, del TUSP

3.2.1 Verifica rapporto amministratori dipendenti

3.2.2 Verifica di analogie e similarità

3.2.3 Fatturato

3.2.4 Risultato di esercizio

3.2.5 Necessità di aggregazione

3.2.6 La dinamica dei principali aggregati di Conto economico

4 Mantenimento

4.1 Motivazioni sottostanti al mantenimento delle partecipazioni societarie

5 RAZIONALIZZAZIONE

5.1 Motivazioni sottostanti alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie

6 VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

6.1 Oggetto di verifica

1 PREMESSA

Questa Amministrazione ha posto in atto azioni volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi riguardo alle partecipazioni possedute nel rispetto delle funzioni fondamentali di competenza dell'ente, così come espressamente indicate dalla Legge 56/2014 e dalla L.R. 13/2015 ed in particolare:

- Il Decreto del Presidente n. 77 del 31/03/2015 avente ad oggetto “Piano operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie e relativa relazione tecnica della Provincia di Ferrara, ai sensi dell’art. 1, commi da 611 a 614 della L. 190/2014”;
- La relazione sui risultati conseguiti in ordine all’attuazione del piano operativo e di razionalizzazione inviato alla Corte dei Conti sezione regionale con nota prot. 13017/2016;
- il Decreto del Presidente n. 68 del 27/04/2016 avente ad oggetto: “Modifiche al Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie ex L. n. 190/2014 a seguito dell’approvazione della Legge Regionale n. 13 del 31 Luglio 2015 di riordino delle funzioni delle Province”;
- il Piano di Razionalizzazione straordinaria ai sensi dell’art. 24 TUSP, contenente la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente alla data, adottato con Delibera di Consiglio n. 43 del 28/09/2017;

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

2 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Introduzione

L'ambito soggettivo della ricognizione definito dal TUSP è esteso alle partecipazioni “*detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche*”, e ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi per:

- ***“partecipazione”*** “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, lett. f), del TUSP);
- ***“partecipazione indiretta”*** “la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica” (art. 2, lett. g), del TUSP).

Nozione di controllo

Per tutte le società oggetto di analisi, va verificata, con particolare attenzione, l’eventuale presenza di una situazione di controllo societario, secondo la specifica definizione dell’art. 2, comma 1, lett. b). In particolare va valutata in maniera specifica l’eventuale sussistenza di un controllo pubblico di cui all’art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”.

L’analisi deve riguardare in particolare le società caratterizzate dalla possibile ricorrenza di un controllo “congiunto” da parte di più soggetti pubblici, fattispecie di più complessa individuazione, anche alla luce dei più recenti orientamenti assunti in proposito dal M.E.F. – Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche (ex art. 15 del Testo Unico), e dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Liguria.

Si ritiene evidenziare il dibattito interpretativo emerso sull’inquadramento in questo ambito.

L’art. 2 del TUSP prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b) – a mente delle quali:

- lett. m) - per società a controllo pubblico devono intendersi quelle “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b)”;
- lett. b) - per situazione di controllo deve intendersi “la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile” (prima parte); a ciò aggiungendo che “il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e

gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (seconda parte).

La nozione assunta a riferimento dal legislatore (prima parte lett. b) ai fini del determinare in quali casi si possa ritenere che un'amministrazione si trovi in una situazione di possibilità di esercitare un “controllo pubblico” su di una società partecipata, è quella precisata dall'art. 2359 c.c.. In particolare paiono rilevanti le definizioni di cui al comma 1, sub 1 e 2, ovvero quelle di “controllo interno di diritto” (sub 1), o di “controllo interno di fatto” (sub 2) cioè la situazione che si verifica allorché il controllante “dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria”.

Occorre anche considerare che il legislatore all'articolo 2, comma 1, lett. b) del TUSP ha previsto una ulteriore situazione di controllo pubblico, specifica (speciale), consistente nella fattispecie in cui “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali sia richiesto il “consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” ai fini dell'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale” (seconda parte lett. b).

La “Struttura di controllo e monitoraggio” del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio “Orientamento” reso in ordine alla nozione di “società a controllo pubblico”, si è espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il “controllo pubblico” possa sussistere non solo in caso di “controllo monocratico” (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi, ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione, sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Pur valutando la portata innovativa del TUSP nella configurazione delle situazioni di controllo delle amministrazioni pubbliche sulle società partecipate, e superando l'impostazione civilistica riconducibile alla più consolidata dottrina seguita anche dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui le situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. devono essere intese nel senso di “controllo monocratico” o “solitario”, appare necessario perimetrare la portata della disposizione in caso di assenza di un c.d. “socio tiranno”.

E' infatti proprio la nozione di controllo tra società di cui all'art. 2359 c.c. a rappresentare il riferimento obbligato per individuare l'eventuale sussistenza del controllo pubblico anche in caso di esercizio congiunto da parte di più azionisti, stante il chiaro doppio rinvio operato dapprima dalla lett. m) dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 alla lett. b) della stessa norma e quindi il rinvio espresso operato da quest'ultima all'art. 2359 c.c..

E' pertanto a tale nozione, alla *ratio* ad essa sottesa, alla sua portata dispositiva che occorre fare riferimento nell'interpretazione della norma, posta anche l'affermazione di principio (che funge anche da canone ermeneutico) contenuta all'art. 1, comma 3, dello stesso TUSP, a mente della quale "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Appaiono pertanto non aderenti al quadro normativo gli approdi di un'interpretazione teleologica e ampliativa del portato dell'articolo 2, che – sia pure in nome della specialità della disciplina delle società a partecipazione pubblica rispetto a quella civilistica – forzino significativamente la lettura del dato normativo (l'art. 2359 c.c.) posto come chiaro riferimento per la nozione di controllo dallo stesso TUSP.

Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lett. b) secondo periodo, farebbe peraltro propendere per la imprescindibilità di un accordo/patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale loro "controllo congiunto" su una società da essi partecipata), e apparirebbe in tal senso del tutto coerente con il quadro complessivo, considerando pure la necessità per i soci pubblici (enti locali) di esprimere la propria volontà nelle forme previste dalla legge.

La Corte dei Conti, Sezione Autonomie (Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali 2017) con riferimento alle "società pubbliche e a controllo pubblico" ha evidenziato che *"di per sé la scelta societaria comporta l'applicazione del diritto comune"*. Risulta rilevante l'annotazione secondo cui *"mutuata dal diritto civile è anche la nozione di "controllo" di cui all'art. 2359 c.c., trasfusa nell'art. 2, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2016, che ricorre quando l'ente partecipante esercita un'influenza dominante sulla società posseduta, mediante maggioranza dei voti in assemblea, ovvero mediante particolari vincoli contrattuali"*.

Anche il Consiglio di Stato con una decisione più risalente, la n. 1801/2014 (affare n. 594/2014) affermava tra l'altro come non potesse ritenersi sufficiente la mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale, "essendo tale elemento, da solo considerato, estraneo all'art. 2359 c.c., che riguarda le due ipotesi del «socio sovrano» e del «socio tiranno», in cui chi esercita il controllo è il dominus della società. Concetto che certo non può dirsi integrato allorquando le pubbliche amministrazioni, pur avendo la maggioranza del capitale, agiscano separatamente".

La Giurisdizione amministrativa, nell'unica decisione intervenuta sul punto (TAR Veneto 5 aprile 2018, n. 363), non è favorevole alla nozione di controllo congiunto di fatto, ed è invece favorevole ad una nozione di controllo congiunto ai sensi del TUSP solo se formalizzato.

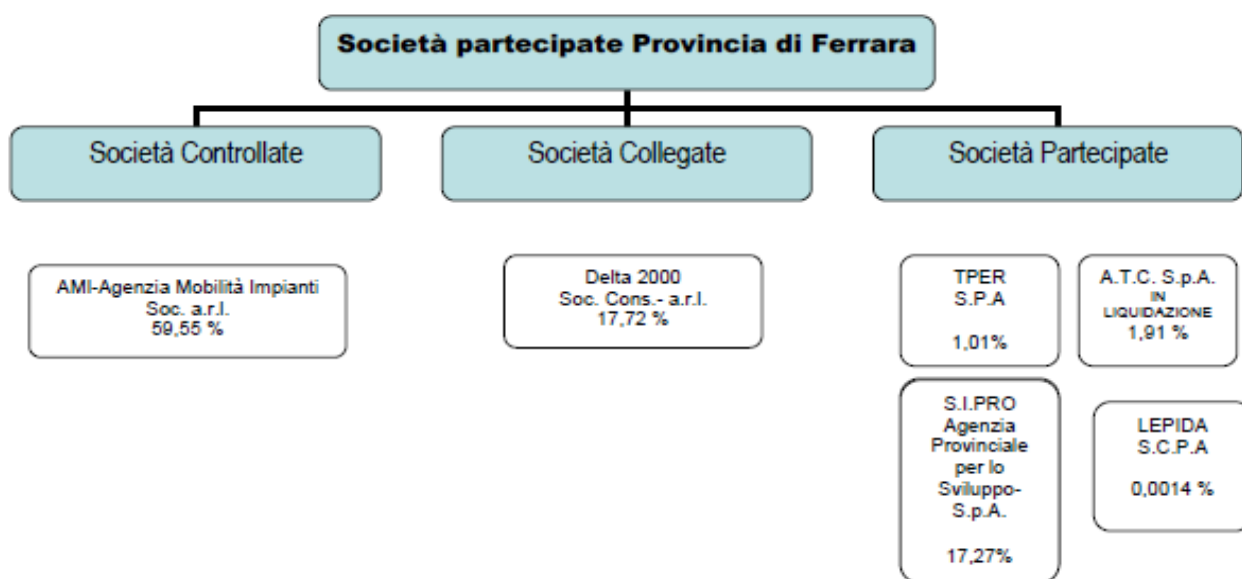
Le società a controllo congiunto di fatto non sembrano dunque giuridicamente classificabili come a controllo pubblico; appare in ogni caso non lineare valutare l'eventuale sussistenza del controllo di fatto in capo ad una pluralità di azionisti, se non in presenza di determinati requisiti, accedendo ad

una mera constatazione aritmetica, che prescindendo da qualsivoglia verifica relativa all'esistenza in concreto di un "nucleo di controllo" costituito da tutti o parte degli azionisti (pubblici in questo caso) congiuntamente.

A sostegno di tali considerazioni si veda anche quanto esposto all'interno dello Studio n. 228-2017/I del Consiglio Nazionale del Notariato, ove viene sottolineato tra l'altro il ruolo essenziale del consenso unanime di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 175/2016. Nello studio si ritiene non sia possibile comprendere nel novero delle società "a controllo pubblico" quelle, pur interamente partecipate da enti pubblici, che presentino tuttavia un assetto proprietario, e in particolar modo di governo, così frammentato e talvolta instabile (in assenza di patti parasociali o di accordi formali) da non consentire l'individuazione di un centro di controllo.

Alla luce delle considerazioni svolte pare potersi ritenere che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica, con norma espressa, la possibilità del controllo ex art. 2359 c.c. anche in presenza di una pluralità di soci, adottando una interpretazione sostanzialistica che ammette l'esistenza del controllo in presenza di accordi di governo sulla società atti a ricomprendere le decisioni strategiche. Il richiamo dell'art. 2359 c.c. impone tuttavia di valutare l'eventuale sussistenza del controllo in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni. Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi presumere in modo assoluto o meramente "aritmetico".

Grafico 2 - Rappresentazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia al 31/12/2024



DELTA 2000 è una società consortile A.r.l., stata costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. È pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'articolo 1, comma 724 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145 del 30 dicembre 2018) ha previsto che la razionalizzazione periodica sia esclusa per le società individuate all'art. 4, comma 6, grazie al nuovo comma 6-bis dell'art. 26 che recita "le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4 comma 6" (cioè GAL). Delta 2000, pertanto, essendo una società che rientra nelle disposizioni del GAL è esclusa dal perimetro oggettivo della razionalizzazione periodica delle società.

2.1 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Alla data del 31/12/2024 la Provincia di Ferrara possedeva partecipazioni dirette nelle società illustrate dalla tabella 1.

Tabella 1- Partecipazioni dirette della Provincia al 31.12.2024

Denominazione/ Ragione Sociale	Quota di part.	Attività svolta	Partecipazione di controllo	SOCIETA' IN HOUSE	Quota a	Holding pura
TPER S.P.A	1,01	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO DI PERSONE E/O COSE	NO	NO	NO	NO
ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	1,91	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MOBILITA'	NO	NO	NO	NO
LEPIDA S.C.P.A	0,0014	SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI ENTI PARTECIPATI	SI	SI	NO	NO
S.I.PRO - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.	17,27	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	NO	NO	NO	NO
AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L	59,55	PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DELLA MOBILITA'	SI	NO	NO	NO

2.2 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

DELTA 2000 è una società consortile A.r.l., partecipata indirettamente per il tramite di Sipro S.p.a., a sua volta partecipata diretta dall'ente, di cui però l'Ente non detiene il controllo, e pertanto non soggetta alle previsioni dell'art.20 del T.U.S.P. per espressa disposizione dell'art. 26 comma 6-bis, in quanto società costituita ai sensi del comma 6 dell'art.4.

Infatti, trattasi di società consortile costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna, al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) allo scopo di accedere a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader).

In conformità alle disposizioni e alle premesse di cui sopra, secondo cui ai fini dell'attività di ricognizione si considerano le sole partecipazioni indirette detenute da una *società tramite* controllata dall'Ente locale, sotto questo aspetto al 31.12.2024 non rilevano società a partecipazione indiretta oggetto di questa analisi.

3 REQUISITI TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE (TUSP)

3.1 FINALITÀ PERSEGUITE E ATTIVITÀ AMMESSE

Quadro di sintesi dell'analisi

L'art. 4 del TUSP prevede che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Recentemente, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 77/2020, ha fornito un'interessante traduzione pratica del principio di funzionalità contenuta nel D.Lgs. 175/2016 (TUSP – Testo unico delle società a partecipazione pubblica): i magistrati contabili hanno evidenziato come, ai fini del mantenimento di una partecipazione pubblica, gli enti soci siano tenuti a valutare attentamente la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, riconducendole al cd. vincolo di scopo ed al cd. vincolo di attività.

Con vincolo di scopo si intende che l'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; con il vincolo di attività si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui al c. 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Oltre ai suddetti ambiti di attività, l'art. 4 del TUSP individua ulteriori settori specifici in cui possono operare le società partecipate dagli enti pubblici, quali:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni socie, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- organizzazione di gruppi di azione locale secondo la normativa comunitaria;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;
- la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- attività bancaria svolta da società di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D.Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); partecipazione massima consentita pari all'1% del capitale sociale;
- produzione, trattamento, lavorazione ed immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

In questa sezione, si verificherà la coerenza delle attività societarie rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente, evidenziando se e in che misura le stesse concorrono a conseguire i fini istituzionali, nonché la conformità della partecipazione detenuta rispetto alla disciplina vigente.

Tabella 3 - Partecipazioni dirette della Provincia al 31/12/2024

Cod. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	VALUTAZIONE COERENZA		VALUTAZIONE CONFORMITÀ NORMATIVA		
		CATEGORIA SETTORIALE	GIUDIZIO SINTETICO	CONFORME ALLA NORMATIVA	NON CONFORME	
					SANABILE	NON SANABILI
Dir_1	TPER S.P.A	Produce un servizio di interesse generale	Coerente	☒	☐	☐
Dir_2	ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Produce un servizio di interesse generale	Coerente	☒	☐	☐
Dir_3	LEPIDA S.C.P.A	Produce beni o servizi strumentali	Coerente	☒	☐	☐
Dir_4	S.I.PRO AGENZIA PROVINCIALE PER SVILUPPO S.P.A. - LO	Produce un servizio di interesse generale	Coerente	☒	☐	☐
Dir_5	AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L	Produce un servizio di interesse generale	Coerente	☒	☐	☐

➤ **TPER S.P.A**

Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna è una società per azioni a totale partecipazione pubblica che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Bologna, Ferrara e in minima parte nelle province di Modena e Ravenna. E' nata il 1 febbraio 2012 riunendo le divisioni trasporto di ATC e FER. È un'azienda che serve con i propri autobus i territori di Bologna e Ferrara e produce il 30% del trasporto ferroviario regionale. Il 15 settembre 2017 TPER ha perfezionato un'operazione di emissione di strumenti finanziari, quotandosi su mercato regolamentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 175/2016.

La Provincia di Ferrara detiene una percentuale di possesso pari al 1,01% del capitale sociale.

- **Oggetto sociale**

La società ha per oggetto l'esercizio, diretto e/o tramite società o enti partecipati, dell'attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus con conducente.

- **Riconducibilità dell'Attività svolta alle previsioni dell'art. 4 del TUSP**

La Società in relazione all'oggetto sociale assume la configurazione di *società che produce un servizio di interesse generale* (art. 4, co. 2, lett. a).

- Motivazioni di carattere normativo

La Società nasce il 1 febbraio 2012 dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di tpl di ATC SpA e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e dei servizi di tpl di Fer S.r.l, a seguito delle operazioni di scissioni e fusione di ATC SpA e Fer srl, approvate con delibera consigliare del 28 novembre 2011 (PG 262815/11).

In data 15 settembre 2017 la Società ha perfezionato un prestito obbligazionario per un ammontare di 95 milioni di euro, quotato alla Borsa di Dublino.

Da tale data, la Società risulta quotata ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, il quale stabilisce che "Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Si fa presente che tale percorso di emissione di obbligazioni era stato già da tempo valutato positivamente dal Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione della deliberazione del 18 maggio 2016, che è stata comunicata alla Corte dei Conti nel termine stabilito dalla norma citata.

- Motivazione di carattere strategico

Le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di dar vita alla società sono da ricercare nell'obbligo di individuare un soggetto gestore del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si evidenzia che rispetto alla situazione di cui alla ricognizione ordinaria dell'anno 2019 e alle misure di razionalizzazione ivi previste, nel corso dell'anno 2020 si sono modificate le condizioni che hanno supportato l'analisi suddetta relativamente alla Società TPER spa, in quanto, la stessa partecipa attivamente nell'ambito del progetto "Metropoli di paesaggio", promosso da AMI Ferrara srl (di cui la Provincia di Ferrara detiene il 59,55%), relativamente agli obiettivi di creazione e sviluppo di una rete di trasporto intermodale (una rete capillare di percorsi di terra e di acqua in grado, se rivitalizzati e messi a sistema, di garantire una vera e propria infrastruttura di mobilità sostenibile, da fruire con bicicletta, imbarcazione, treno o treno di superficie, bus elettrico; obiettivi che rientrano

tra le principali linee strategiche dell'Amministrazione Provinciale nell'ambito dell'attuale mandato. Alla luce di tali aspetti si ritiene la partecipazioni in TPER spa strategica al perseguimento degli obiettivi di cui sopra che rientrano nell'ambito delle seguenti funzioni fondamentali:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

➤ *Atc spa in liquidazione*

La Società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 D. Lgs. 19.11.1997 n. 422 e 115 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) del “Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna” in società per azioni avvenuta con atto a ministero notaio Federico Rossi in data 11 dicembre 2000, rep. 35244/10403.

In data 1 febbraio 2012 si sono perfezionate le operazioni straordinarie, relative alla scissione del ramo relativo alla gestione dei servizi di tpl di ATC SpA, con beneficiaria la società di nuova costituzione denominata ATC Trasporti SpA e la contestuale fusione di ATC Trasporti SpA con il ramo trasporti di Fer srl (Fer Trasporti srl)

La società scissa ATC SpA ha mantenuto soltanto la gestione del ramo sosta e dei servizi complementari alla mobilità (gestione contrassegni, car sharing..) in via transitoria sino al maggio 2014, nelle more del subentro del soggetto affidatario della gara (TPER s.p.a.) che ha acquistato l'azienda.

A seguito di decisione dell'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2014, la Società è stata posta in liquidazione. I tempi di chiusura della procedura di liquidazione sono condizionati dall'esito dei giudizi in corso e in particolare dall'emanazione della sentenza sulla causa giacente presso la Corte di Cassazione per l'applicazione del cuneo fiscale IRAP.

Come sopra detto il 1° febbraio 2012 si perfezionavano due operazioni di scissione parziale.

I fatti originano dall'atto di citazione con il quale ATC conveniva in giudizio TPER chiedendo l'accertamento dell'obbligo in capo a quest'ultima di indennizzarla in riferimento ad un debito tributario relativo all'Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) dichiarata da ATC.

Dal bilancio di TPER si rinviene che il rischio di soccombenza risulta interamente coperto dall'apposizione di apposito fondo rischi. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2024 si evince che *Il “Fondo rischi contenzioso tributario è principalmente riconducibile al coinvolgimento della Capogruppo TPER – quale soggetto legalmente solidale – in merito a contenziosi fiscali di ATC anteriori alla propria costituzione.*

Nella nota integrativa al bilancio 2024 di ATC in liquidazione si riepilogano le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione. *Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, tenuto conto degli esiti dei contenziosi di cui sopra, si ritiene si possa ipotizzare una data entro il prossimo esercizio 2026.*

La Provincia di Ferrara detiene una percentuale di possesso pari al 1,91%.

➤ ***Lepida S.C.P.A.***

Lepida è una società a totale capitale pubblico, la Provincia detiene quote per lo 0,0014%. Attraverso Lepida la Provincia partecipa all'obiettivo di realizzazione della rete telematica regionale, in particolare, alla costituzione delle reti locali (LAN e MAN) usufruendo dei vantaggi connessi all'erogazione dei servizi forniti dalla società ai soli soci.

- Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

- I. Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge regionale n.11/2004;
- II. Fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale n.11/2004;
- III. Realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito man) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2004;
- IV. Fornitura delle sottoreti componenti le mani per il collegamento delle proprie sedi;
- V. Fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9, comma 8, lettera b) della legge regionale n. 11/2004;
- VI. Fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
- VII. Fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
- VIII. Realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia tetra ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1;

IX. Fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1;

X. Acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini;

XI. Fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ict e dell'e-government di cui all'art.6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge.

- *Riconducibilità dell'Attività svolta alle previsioni dell'art. 4 del TUSP*

La società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.

La Società assume le funzioni di soggetto affidatario di servizi strumentali, individuati dagli Enti Locali soci nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali assumendo così la configurazione di *società che produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co.2, lett. d)*

- *Motivazioni di carattere normativo*

La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

La Società esercita servizi strumentali come stabilito dalla L.R. 19/2012. Lepida, è una società strumentale, a totale partecipazione pubblica, sulla quale gli enti soci, attraverso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui loro servizi.

Per esercitare il controllo congiunto così come definito dal D.Lgs. 175/2016 la Regione Emilia Romagna ha proposto agli enti soci di minoranza di utilizzare l'istituto della delega mettendo a disposizione personale qualificato e competente.

La società è proprietaria della Rete LEPIDA con la quale eroga i servizi di connettività a banda larga a tutti i suoi Enti soci, anche nel rispetto del disposto dell'art. 6, co.1, del D.Lgs. 259/2003. Lepida è

infatti, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di reti pubbliche (atto n. DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 259/2003 ed è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 21421.

La caratterizzazione di Lepida. come società in - house e strumentale dei propri Enti soci, comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti, sia in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa che, in riferimento al proprio portafoglio clienti, Lepida ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza.

- Motivazioni di carattere strategico

In conformità a quanto previsto dal PiTER, l'Ente accoglie gli obiettivi della legge regionale n.11/2004, vale a dire alla diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale. Il perseguimento di detti obiettivi a mezzo della società LEPIDA risponde all'interesse pubblico e garantisce comunque, per quanto necessario, il controllo da parte degli Enti locali soci.

La Regione Emilia-Romagna ha definito un percorso di razionalizzazione e di riduzione del sistema delle proprie partecipazioni societarie anche mediante la fusione tra Lepida e Cup2000 delineato dalle DGR 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1419/2017.

Nella DGR 514/2016 è precisato in vista del raggiungimento, per quanto concerne in specifico le società in house providing, dell'obiettivo di costituire due poli strategici e specializzati, nella programmazione e valorizzazione territoriale da un lato e nell'ICT regionale dall'altro che il processo di aggregazione è finalizzato alla «costituzione, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale ed in stretta relazione con il sistema territoriale, di un polo specializzato nello sviluppo dell'ICT regionale, sia in termini di infrastrutture, che di progettazione di applicazioni per la gestione dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese, con una linea di alta specializzazione per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in sanità», nel contempo superando «le sovrapposizioni più evidenti riguardanti le attività ... di progettazione e sviluppo di piattaforme e servizi ICT».

Il 16.03.2018 è stata approvata la L.R. 1/2018 che prevede, tra le altre cose, nell'art 11. comma 1, che *“Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. ora s.c.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11(Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. ora s.c.p.a..*

A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni.”; nell'Art 12 comma 1 che “Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente: "3 ter. L'autorizzazione di cui al presente

articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda: a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities."

Lepida è attualmente società consortile per azioni.

La conferma dell'esercizio del controllo analogo sulla Società Lepida è stata formalizzata da ultimo con deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 24/01/2024 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE-QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A", con la quale è stata approvata la Convenzione quadro che disciplina l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di competenza dei soci della società Lepida Scpa.

➤ *Sipro S.p.A. - Agenzia per lo sviluppo Ferrara*

Sipro S.p.A. è un'agenzia di sviluppo locale, a capitale pubblico privato, la cui finalità è quella di attuare le linee di pianificazione e programmazione economica territoriale degli enti locali ferraresi, con particolare riguardo alla formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi. La partecipazione della Provincia di Ferrara è al 17,27%.

- Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli Enti Locali e di quelle regionali. Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi.

In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La società potrà essere destinataria di specifici incarichi di assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità

locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.

- ***Riconducibilità dell'Attività svolta alle previsioni dell'art. 4 del TUSP e Motivazioni di carattere normativo***

La società assume le funzioni di soggetto deputato alla realizzazione delle linee di politica economica definite dagli Enti locali soci così la configurazione *di società che produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).*

- ***Motivazioni di carattere strategico***

Si.Pro SpA garantisce il monitoraggio e la partecipazione a bandi europei, sia per l'Ente che come sportello per le imprese locali. Il presidio delle opportunità di finanziamento comunitarie rappresenta oggi una voce strategica per la finanza degli Enti locali.

La Società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti Locali e di quelle regionali. Finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi.

La società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali. Studia, promuove e attua iniziative finalizzate a favorire l'incremento di insediamenti produttivi nel territorio prov.le anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali. A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara. La Società SIPRO svolge attività istituzionali di sviluppo economico territoriale.

➤ ***AMI Mobilità e Impianti S.r.l.***

L'AMI (Agenzia Mobilità Impianti) viene costituita nell'ottobre del 2003 in forza della L.R. 30/1998 il cui scopo era di definire una nuova disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, articolandolo per bacini provinciali o di area vasta.

Il ruolo di AMI è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva della provincia di Ferrara, coniugando le esigenze degli enti locali titolari del servizio, con quelle dei fruitori (cittadini) e dei gestori (aziende).

In data 27 ottobre 2010, l'Agenzia per la Mobilità ha subito una trasformazione societaria ed è passata da Consorzio a Società a Responsabilita' Limitata con Amministratore Unico, in attuazione dell'art.

25 della L. Regionale n. 10/2008 che indica la forma giuridica di SRL per le Agenzie locali della mobilità. AMI, pertanto, adeguandosi ha confermato la propria realtà di Agenzia leggera ed aderente alle indicazioni del legislatore regionale. AMI SRL ha come soci unicamente la Provincia di Ferrara (con quota al 59,5%) e il Comune di Ferrara (con quota al 40,5%). Tuttavia, AMI anche con apposite disposizioni di Statuto ha garantito che i comuni non più soci potranno essere consultati sulle problematiche rilevanti del trasporto pubblico locale.

La società assume le funzioni di agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale n. 30/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed opera sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000. La società ha come finalità:

a) la promozione del trasporto pubblico locale (tpl) e della mobilità in generale al fine di coniugare le esigenze di mobilità del cittadino con le esigenze di una maggior vivibilità ambientale; b) l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e vigilanza, relativamente al servizio di trasporto pubblico locale autofilotranviario, ad esclusione delle funzioni di programmazione e gestione del servizio medesimo. A tal fine la società ispira la propria attività ai principi della mobilità sostenibile, collaborando in ciò con le politiche della regione, della provincia e dei comuni.

- *Oggetto Sociale*

La società ha le seguenti competenze e attività, ai sensi dell'art. 19 L.R. 30/98 smi: a) l'esercizio delle funzioni relativamente all'organizzazione e all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale autofilotranviario, ivi compreso il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio e i rapporti contrattuali con il/i gestore/i dei servizi; b) interviene negli accordi di programma con la RER e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni attribuite; c) l'adozione di ogni atto concessionario e autorizzativo concernente i servizi di tpl del bacino di Ferrara, ivi compresi le immissioni in linea e le dismissioni degli autobus funzionali al servizio di tpl; d) la definizione della rete di esercizio del tpl autofilotranviario sulla base delle indicazioni dei soci e delle esigenze delle cittadinanze; e) l'approvazione del sistema e dei livelli tariffari di bacino relativi ai servizi di trasporto pubblico con riferimento e in accordo ai sistemi regionali adottati; f) la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile; g) la collaborazione, nelle forme e mobilità possibili, con gli enti locali nell'ambito delle problematiche relative alla mobilità ferroviaria all'interno delle reciproche competenze; h) la progettazione, la promozione, l'organizzazione e l'eventuale gestione di servizi di mobilità ciclabile anche con riferimento alle politiche e ai progetti regionali adottati e in accordo con i competenti uffici degli enti locali, promuovendo altresì studi, ricerche e iniziative di sensibilizzazione sulla mobilità ciclabile; i) la gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi

complementari per la mobilità, con particolare riguardo anche ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; j) la gestione delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzati al trasporto pubblico locale e alla mobilità, di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società medesima; k) l'adozione di atti ed il rilascio di autorizzazioni e concessioni per i servizi di granturismo interessanti il bacino di Ferrara; l) la tenuta del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218 e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività; m) l'elaborazione di studi e ricerche concernenti la mobilità, quali ad esempio: piani di bacino, piani urbani della mobilità, piani urbani del traffico, studi di fattibilità ed analisi di nuovi interventi di mobilità e/o infrastrutturali a beneficio di una migliore mobilità di persone e merci; n) la partecipazione a programmi e progetti europei sulle tematiche di propria competenza; o) lo svolgimento di ogni funzione ed attività, complementare alla mobilità, assegnata in base a specifica convenzione, con l'esclusione della programmazione e della gestione dei servizi autofilotranviari nel rispetto delle disposizioni di legge e di atto di indirizzo regionale.

- Riconducibilità dell'Attività svolta alle previsioni dell'art. 4 del TUSP

La società assume le funzioni di promozione del TPL e della mobilità in generale e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza, collabora con enti locali per favorire attività nell'interesse della collettività, assumendo così la configurazione di società *“che produce servizi di interesse generale”* di cui all'art. 4, co. 2, del TUSP.

- Motivazioni di carattere normativo

La società assume le funzioni di agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale n. 30/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed opera sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000.

- Motivazioni di carattere strategico

Le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di dar vita alla società sono da ricercare nell'obbligo di individuare un soggetto gestore deputato a svolgere le funzioni previste dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Società è controllata insieme al Comune di Ferrara ed è necessaria per la promozione del TPL e della mobilità in generale e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza.

3.2 CONDIZIONI ARTICOLO 20 COMMA 2 DEL TUSP

3.2.1 Verifica rapporto amministratori dipendenti

Quadro di sintesi dell'analisi

Il comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. individua una serie di condizioni il cui verificarsi implica l'avvio dei processi di razionalizzazione. In questa sezione, l'analisi verte sulla condizione stabilita dall'art. 20, comma 2, lettera b): “società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”, nei seguenti paragrafi si esamineranno le ulteriori condizioni annoverate dallo stesso comma.

Sotto questo profilo, sono da giudicare “non congrue”, e quindi suscettibili di razionalizzazione, le partecipazioni che presentano un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.

Sono da giudicare “congrue” le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti o quelle nelle quali l'organo amministrativo sia composto da membri senza diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti.

Tabella 4 - Rapporto dipendenti amministratori al 31.12.2024

COD. IDENTIFICATIVO O	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	N. AMMINISTRATORI	N. DIPENDENTI	GIUDIZIO SINTETICO
Dir_1	TPER S.P.A	5	2.117	Congruo
Dir_2	ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	1	0	Non congruo
Dir_3	LEPIDA S.C.P.A	3	676	Congruo
Dir_4	S.I.PRO - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.	1	4	Congruo
Dir_5	AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L	1	6	Congruo

➤ **TIPER SPA**

Ai sensi dello Statuto societario di Tper spa il consiglio di amministrazione della medesima società è composto da un numero da 3 a 5 componenti. L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci del 4 luglio 2025 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 2027

In base alla nota integrativa allegata al Bilancio di esercizio 2024 della società, si ricava che la società impiega 2.117 dipendenti. Permane un giudizio di congruità rispetto all'ipotesi di mantenimento della partecipazione societaria.

➤ ***Atc in liquidazione***

La società, priva di dipendenti, è in scioglimento e liquidazione.

➤ ***Lepida S.c.p.a.***

Ai sensi dello Statuto societario di Lepida S.c.p.a. la società è di norma amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri se consentito dalla normativa.

La nota integrativa allegata al Bilancio di esercizio 2024 evidenzia che la società impiega 676 persone. Si esprime, pertanto, un giudizio di congruità rispetto all'ipotesi di mantenimento della partecipazione societaria.

➤ ***Sipro S.p.A.***

Ai sensi dello Statuto societario di Sipro S.p.A. la società è amministrata da un Amministratore Unico. La nota integrativa allegata al Bilancio di esercizio 2024 evidenzia che la società impiega in media 4 persone. Si esprime, pertanto, un giudizio di congruità rispetto all'ipotesi di mantenimento della partecipazione societaria.

➤ ***AMI S.r.l.***

Ai sensi dello Statuto societario di AMI S.r.l., la società è amministrata da un Amministratore Unico. La nota integrativa allegata al Bilancio di esercizio 2024 evidenzia che la società impiega 6 persone. Si esprime, pertanto, un giudizio di congruità rispetto all'ipotesi di mantenimento della partecipazione societaria.

3.2.2 *Verifica di analogie e similarità*

Quadro di sintesi dell'analisi

La presente verifica è condotta in applicazione della condizione di cui al comma 2, art. 20, lett. c) del TUSP, con l'obiettivo di appurare inefficienze dovute a sovrapposizioni tra le attività svolte dalle società partecipate.

Tabella 5 - Società partecipate dall'Ente - Analogie e similarità

SETTORE ATTIVITÀ					
	Dir_1	Dir_2	Dir_3	Dir_4	Dir_5
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO DI PERSONE E/O COSE	☒	☐	☐	☐	☐
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MOBILITA'	☐	☒	☐	☐	☐
SVILIPPO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI ENTI PARTECIPATI	☐	☐	☒	☐	☐
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	☐	☐	☐	☒	☐
PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DELLA MOBILITA'	☐	☐	☐	☐	☒

La norma sembra sufficientemente ampia da non precludere alcuna possibilità, in modo da catturare sia economie di scala, sia economie di scopo. L'esito dell'analisi non comporta l'individuazione di azioni immediate (es.: eliminazione), ma fornisce indicazioni utili alla conduzione delle analisi di convenienza economico-finanziaria di cui alla successiva fase (verifica processi aggregativi), con particolare riferimento alle partecipazioni in società che svolgono attività consimili a quelle di altri soggetti di natura societaria o non societaria. Come evidenziato dalla tabella 5 e tenuto conto che la società *Atc* è già in liquidazione, non sembrano rilevarsi analogie o similarità tra le partecipazioni. Tale analisi è propedeutica a quella prevista dall'art.20, comma 2, lettera g) del TUSP, ossia, alla necessità di attivare processi aggregativi.

3.2.3 Fatturato

Quadro di sintesi dell'analisi

L'analisi, svolta in questa sezione, si propone di rilevare, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d) TUSP, e tenuto conto dell'art. 26 comma 12-*quinques*, le partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro. A tal fine, come nei casi precedenti, si esprimerà un giudizio sintetico di congruità o meno rispetto alla legittimità del mantenimento delle stesse partecipazioni.

Tabella 6 - Società partecipate dall'Ente - Dinamica del fatturato comprensivo di eventuali contributi in c/esercizio

Fonte: Bilanci societari

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE	2024	2023	2022	MEDIA	GIUDIZIO SINTETICO
<i>Dir_1</i>	<i>TPER S.P.A</i>	245.669.475,00	227.882.004,00	219.377.426,00	230.976.301,67	<i>Congruo</i>
<i>Dir_2</i>	<i>ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</i>	110.517,00	50.085,00	12.236,00	57.612,67	<i>Non congruo In liquidazione</i>
<i>Dir_3</i>	<i>LEPIDA S.C.P.A.</i>	79.515.739	70.256.927	66.723.531	72.165.399	<i>Congruo</i>
<i>Dir_4</i>	<i>SIPRO S.P.A.</i>	1.839.059,00	2.264.603,00	2.514.328,00	2.205.996,67	<i>Congruo</i>
<i>Dir_5</i>	<i>AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L</i>	23.638.581,00	23.228.473,00	21.828.067,00	22.898.373,67	<i>Congruo</i>

Tper spa

Nel triennio 2022 – 2024, la società ha registrato, come fatturato medio, un valore altamente superiore alla soglia del milione di euro.

ATC in liquidazione

La società è in liquidazione dal 30/06/2014 , son tutt'ora in corso, da parte del liquidatore, le attività per la conclusione delle procedure di carattere amministrativo-legale.

Lepida S.C.P.A.

Nel triennio 2022 – 2024, la società ha registrato, come fatturato medio, un valore altamente superiore alla soglia del milione di euro. Di seguito l'evidenza del contributo in conto esercizio

	2024	2023	2022
<i>LEPIDA S.C.P.A.</i>	79.515.739	70.256.927	66.723.531
<i>Di cui contributi in conto esercizio</i>	150.206	180.56	724.686

Sipro S.p.A.

Nel triennio 2022 – 2024, la società ha registrato, come fatturato medio, un valore altamente superiore alla soglia del milione di euro. Di seguito l'evidenza del contributo in conto esercizio

	2024	2023	2022
<i>SIPRO S.P.A.</i>	1.839.059,00	2.264.603,00	2.514.328,00
<i>Di cui contributi in conto esercizio</i>	837.822	865.480	1.048.396

AMI S.p.A

Nel triennio 2022 – 2024, la società ha registrato, come fatturato medio, un valore altamente superiore alla soglia del milione di euro. . Di seguito l'evidenza del contributo in conto esercizio

	2024	2023	2022
<i>AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L</i>	23.638.581,00	23.228.473,00	21.828.067,00
<i>Di cui contributi in conto esercizio</i>	29.206	29.206	129.928

3.2.4 Risultato di esercizio

L'analisi, svolta in questo paragrafo, mira a rilevare, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera e) TUSP, le partecipazioni in società, che non gestiscono un servizio di interesse generale, le quali abbiano registrato perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti.

Tabella 7 - Società partecipate dall'Ente - Dinamica del Risultato di esercizio - Fonte: Bilanci societari

COD. IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	2024	2023	2022	2021	2020	GIUDIZIO SINTETICO
Dir_1	TPER S.P.A	9.744.648,00	3.294.825,00	1.686.971,00	5.119.009,00	5.213.414,00	La società gestisce un servizio di interesse generale
Dir_2	ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	47.717,00	13.405,00	-22.790,00	19.552,00	1.212,00	Società in liquidazione
Dir_3	LEPIDA S.C.P.A.	129.816,00	226.156,00	283.703,00	536.895,00	61.229,00	La società gestisce un servizio strumentale
Dir_4	SIPRO S.P.A.	3.179,00	246.214,00	48.774,00	241.875,00	82.770,00	La società gestisce un servizio di interesse generale
Dir_5	AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L	126.927,00	0	0	0	0	La società gestisce un servizio di interesse generale

➤ ***TPER SPA***

Nel quinquennio 2020 - 2024, la società ha sperimentato un risultato netto positivo senza soluzioni di continuità. Quest'ultima società, infatti, opera in un settore fortemente concentrato (presenza di un ridotto numero di imprese) che assicura margini positivi e tendenzialmente elevati. Ciò premesso, si esprime una valutazione di congruità rispetto al mantenimento della partecipazione societaria in essere. La società gestisce un servizio di interesse generale.

➤ ***ATC SPA IN LIQUIDAZIONE***

La società è in scioglimento e liquidazione.

➤ ***Lepida S.C.P.A.***

Nel quinquennio 2020 - 2024, la società ha sperimentato un risultato netto positivo senza soluzioni di continuità. Questa società opera in un settore fortemente concentrato (presenza di un ridotto numero di imprese) che assicura margini positivi. A partire dall'anno 2019, si è evidenziato un netto calo del risultato netto di esercizio, confermato nell'anno 2020, che deriva dalla nuova natura societaria di Lepida, società consortile per azioni, che tende a un pareggio di Bilancio anche per effetto di conguaglio consortile ai soci, ciò non preclude di esprimere complessivamente nel quinquennio preso in esame, una valutazione di congruità rispetto al mantenimento della partecipazione societaria in essere. Per l'anno 2021 si evidenzia un netto aumento del risultato d'esercizio che si mantiene positivo anche nel triennio successivo ma in misura nettamente inferiore.

➤ ***Sipro S.p.A.***

Nel quinquennio 2020 - 2024, la società ha sperimentato un risultato netto positivo senza soluzioni di continuità. L'Ente ritiene la medesima società indispensabile rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali e pertanto si esprime un giudizio di congruità in merito alla legittima detenzione della stessa. La società gestisce un servizio di interesse generale.

➤ ***AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L***

Nel periodo di riferimento la società ha registrato un risultato netto a pareggio. Contro tendenza il risultato 2024, in utile di € 126.927,00.

Quadro di sintesi dell'analisi

In questo paragrafo, si ha riguardo per l'ultima delle condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, lettera g) TUSP, ossia, la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

L'analisi oggetto di questo paragrafo è stata svolta ogni anno in sede di razionalizzazione periodica. Non emergono elementi da determinare la necessità di aggregazione.

3.2.6 La dinamica dei principali aggregati di Conto economico

Al fine di aggiornare le analisi svolte nella precedente razionalizzazione periodica, si ritiene opportuno descrivere sinteticamente la performance economica conseguita delle società in esame mediante l'impiego di opportuni indici illustrati di seguito come previsto dall'art. 5, co. 1 del TUSP.

Il margine operativo lordo (MOL) è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.

Il MOL non coincide perfettamente con l'EBITDA benché siano spesso utilizzati indifferentemente. Infatti nel MOL non vengono contemplate le voci di svalutazione e accantonamenti. La differenza tra EBITDA e l'EBIT invece è rappresentata dagli accantonamenti che nell'EBITDA non vengono dedotti e quindi considerati nel calcolo mentre nell'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) vengono sottratti ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti.

Il MOL è un dato più importante dell'utile per gli analisti finanziari perché permette di vedere chiaramente se l'azienda è in grado di generare ricchezza tramite la gestione operativa, escludendo quindi le manovre fatte dagli amministratori dell'azienda (ammortamenti e accantonamenti, ma anche la gestione finanziaria), le quali non sempre forniscono una visione corretta dell'andamento aziendale.

Il MOL è l'autofinanziamento "potenziale" in quanto identifica il flusso che potenzialmente l'impresa originerebbe dalla gestione corrente se tutti i ricavi fossero stati riscossi e tutti i costi correnti fossero stati pagati nell'anno

TPER SPA (Dir_1)

	2024	2023	VAR%
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	193.642.208,00	189.163.435,00	2,37
COSTI ESTERNI	104.186.290,00	100.307.873,00	3,87
VALORE AGGIUNTO	89.455.918,00	88.855.562,00	0,68
COSTO DEL LAVORO	104.047.182,00	94.308.382,00	10,33
ALTRI RICAVI E PROVENTI	52.027.267,00	38.718.569,00	34,37
ACCANTONAMENTI	7.993.520,00	9.590.023,00	-16,65
MOL (EBITDA)	29.442.483,00	23.675.726,00	24,36
AMMORTAMENTI	13.898.665,00	16.421.943,00	-15,37
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	15.543.818,00	7.253.783,00	114,29
REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.908.125,00	3.850.294,00	157,33
RISULTATO DI ESERCIZIO	9.744.648,00	3.294.825,00	195,76

PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	42.256	43.071	-1,89
COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE	49.148	45.714	7,51
N. OCCUPATI	2117	2063	

Tab. 8 Analisi dei principali aggregati di Conto Economico riclassificato periodo 2023-2024 - Fonte: Bilanci societari

Il valore aggiunto della produzione evidenzia un leggero incremento rispetto al 2023.

Il **Margine operativo lordo (EBITDA)** (si ottiene sottraendo al fatturato la variazione delle rimanenze di magazzino, i costi di gestione caratteristici, per consumo materie, per servizi, costo del personale) ha sperimentato un notevole incremento + 24,36% rispetto al 2023.

Il risultato operativo (EBIT) (pari al margine operativo lordo meno gli ammortamenti) registra un significativo cambiamento più che raddoppiando rispetto al 2023.

Il risultato netto di esercizio ha registrato anch'esso un raddoppio rispetto al passato esercizio.

Indicatori di efficienza

La produttività del lavoro (calcolata come il rapporto tra il valore aggiunto e gli occupati totali) ha sostanzialmente confermato il risultato 2023 con un leggero incremento.

Infine, il costo del lavoro per dipendente ha evidenziato un incremento del 7,51%. L'incremento del costo del lavoro è dovuto principalmente: (i) dell'incremento dell'organico medio impiegato nel corso del 2024 rispetto al precedente esercizio; (ii) degli effetti dell'intervenuto rinnovo del CCNL Autoferrotramvieri-Internavigatori (Mobilità/TPL) che ha previsto il riconoscimento di una tantum con riferimento all'esercizio 2024; (iii) dei maggiori premi riconosciuti al personale dipendente

ATC in liquidazione.(Dir_2)

Non si procede all'analisi in quanto non significativa in quanto la società risulta in liquidazione.

Lepida S.C.P.A.(Dir_3)

	2024	2023	VAR%
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	85.206.201,00	73.562.724,00	15,83
COSTI ESTERNI	42.573.348,00	34.650.556,00	22,86
VALORE AGGIUNTO	42.632.853,00	38.912.168,00	9,56
COSTO DEL LAVORO	30.513.005,00	28.896.122,00	5,60
ALTRI RICAVI E PROVENTI	665.343,00	1.368.966,00	-51,40
ACCANTONAMENTI	17.449,00	0,00	
MOL (EBITDA)	12.767.742,00	11.385.012,00	12,15
AMMORTAMENTI	12.522.335,00	11.201.259,00	11,79
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	245.407,00	183.753,00	33,55

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE	114.169,00	198.893,00	-42,60
RISULTATO DI ESERCIZIO	129.816,00	226.156,00	-42,60
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	63.066	59.227	6,48
COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE	45.138	43.982	2,63
N. OCCUPATI	676	657	

Tab. 9 Analisi dei principali aggregati di Conto Economico riclassificato periodo 2023-2024 - Fonte: Bilanci societari

Il valore aggiunto evidenzia un incremento del 9,56% rispetto al 2023.

Il Margine operativo lordo (EBITDA) (risultato operativo + ammortamenti, si ottiene sottraendo al fatturato la variazione delle rimanenze di magazzino, i costi di gestione caratteristici, per consumo materie, per servizi, costo del personale) mostra un incremento del 12,15%.

Il risultato operativo (EBIT) (pari al margine operativo meno gli ammortamenti) registra un importante incremento.

Il risultato netto di esercizio invece ha registrato un dimezzamento.

Indicatori di efficienza

La produttività del lavoro (calcolata come il rapporto tra il valore aggiunto e gli occupati totali) ha registrato un incremento del 6,48%.

Infine, il costo del lavoro per dipendente ha evidenziato un leggero incremento : la voce comprende l'intero costo per il personale dipendente, ivi compresi gli adeguamenti previsti dal CCNL e dal Contratto integrativo Aziendale

Sipro S.p.A. (Dir_4)

	2024	2023	VAR%
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	582.907,00	586.116,00	-0,55
COSTI ESTERNI	1.075.470,00	1.108.870,00	-3,01
VALORE AGGIUNTO	-492.563,00	-522.754,00	-5,78
COSTO DEL LAVORO	218.445,00	246.555,00	-11,40
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.270.652,00	1.678.487,00	-24,30
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	
MOL (EBITDA)	559.644,00	909.178,00	-38,45
AMMORTAMENTI	401.011,00	404.940,00	-0,97
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	158.633,00	504.238,00	-68,54
REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.214,00	359.454,00	-94,93
RISULTATO DI ESERCIZIO	3.179,00	246.214,00	-98,71

PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	-123.141	-130.689	-5,78
COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE	54.611	61.639	-11,40
N. OCCUPATI	4	4	

Tab. 10 Analisi dei principali aggregati di Conto Economico riclassificato periodo 2023-2024 - Fonte: Bilanci societari

Il valore AGGIUNTO ha registrato un miglioramento decremento rimanendo tuttavia fortemente negativo.

Il **Margine operativo lordo (EBITDA)** (si ottiene sottraendo al fatturato la variazione delle rimanenze di magazzino, i costi di gestione caratteristici, per consumo materie, per servizi, costo del personale) ha dimostrato un notevole decremento per effetto di ricavi e proventi diversi.

Il risultato operativo (EBIT) (pari al margine operativo meno gli ammortamenti) registra parimenti un notevole decremento.

Il risultato netto di esercizio ha registrato un evidente decremento dimostrando una scarsa propensione reddituale.

Indicatori di efficienza

La produttività del lavoro (calcolata come il rapporto tra il valore aggiunto e gli occupati totali) ha registrato un valore negativo dato il valore negativo del valore aggiunto.

Infine, il costo del lavoro per dipendente evidenzia un decremento dell'11,40%.

AMI SRL (Dir_5)

	2024	2023	VAR%
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	23.108.336,00	22.676.120,00	1,91
COSTI ESTERNI	22.955.160,00	22.566.463,00	1,72
VALORE AGGIUNTO	153.176,00	109.657,00	39,69
COSTO DEL LAVORO	369.869,00	363.026,00	1,88
ALTRI RICAVI E PROVENTI	530.245,00	552.353,00	-4,00
ACCANTONAMENTI	78.443,00	100.212,00	-21,72
MOL (EBITDA)	235.109,00	198.772,00	18,28
AMMORTAMENTI	280.926,00	280.350,00	0,21
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	-45.817,00	-81.578,00	-43,84
REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE	134.090,00	4.623,00	2800,50
RISULTATO DI ESERCIZIO	126.927,00	0,00	
PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO	25.529	13.707	86,25
COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE	61.645	45.378	35,85
N. OCCUPATI	6	8	

Tab. 11 Analisi dei principali aggregati di Conto Economico riclassificato periodo 2023-2024 - Fonte: Bilanci societari

Il valore aggiunto ha registrato un deciso incremento pari al 39,69%.

Anche il Margine operativo lordo (EBITDA) (si ottiene sottraendo al fatturato la variazione delle rimanenze di magazzino, i costi di gestione caratteristici, per consumo materie, per servizi, costo del personale) ha dimostrato un miglioramento, tuttavia non sufficiente a coprire i costi di ammortamento. Infatti il ***risultato operativo (EBIT)*** (pari al margine operativo meno gli ammortamenti) rimane negativo.

Il risultato netto di esercizio presenta un utile anche grazie al risultato positivo dei proventi ed oneri finanziari

Indicatori di efficienza

La produttività del lavoro (calcolata come il rapporto tra il valore aggiunto e gli occupati totali) ha registrato un significativo incremento passando da un valore di € 13.707 del 2023 ad un valore di € 25.529 del 2024.

Tuttavia, ***il costo del lavoro per dipendente*** evidenzia un incremento del 35,85%.

4 MANTENIMENTO

4.1 MOTIVAZIONI SOTTOSTANTI AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Quadro di sintesi

A corollario delle analisi effettuate nelle precedenti sezioni e, posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si ritiene di mantenere le partecipazioni societarie in essere in quanto necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Tabella 12 - Società partecipate dall'Ente - Riepilogo scelta di mantenimento delle partecipazioni societarie

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazioni	Attività svolta	% Part.	Motivazioni della scelta
Dir_1	TPER S.P.A.	Diretta	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO DI PERSONE E/O COSE	1,01	Rispetto dei parametri previsti dall'art.20 TUSP
Dir_2	ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Diretta	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MOBILITA'	1,91	Società in liquidazione
Dir_3	LEPIDA S.C.P.A.	Diretta	SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI ENTI PARTECIPATI	0,0014	Rispetto dei parametri previsti dall'art.20 TUSP
Dir_4	SIPRO S.P.A.	Diretta	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO	17,27	Rispetto dei parametri previsti dall'art.20 TUSP
Dir_5	AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L.	Diretta	PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DELLA MOBILITA'	59,55	Rispetto dei parametri previsti dall'art.20 TUSP

5 RAZIONALIZZAZIONE

5.1 MOTIVAZIONI SOTTOSTANTI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SO

NON SUSSISTONO MOTIVAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Provincia di FERRARA – REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE – AI SENSI DEL D.LGS. 175 -2016

Denominazione	Art.4 (attinenza istituzionale)	Art. 20^2 B (amm.ri>dipendenti)	Art. 20^2 C (attività similari)	Art. 20^2 D (Fatturato <= € 1.000.000)	Art. 20^2 E (Rn < 0 *5 Es)	Art.20^2 F (Contenimento Costi)	Art.20^2 G (Aggregazioni e)	RISULTATI
TPER S.P.A	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	MANTENIMENTO
ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE LEPIDA S.C.P.A.	SI	SI	---	SI	SI	---	---	LIQUIDAZIONE
LEPIDA S.C.P.A	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	MANTENIMENTO
SIPRO S.P.A.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	MANTENIMENTO
AMI - AGENZIA MOBILITA' E IMPIANTI FERRARA S.R.L.	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	MANTENIMENTO

6 VERIFICHE PERIODICHE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022

6.1 OGGETTO DI VERIFICA

In data 31/12/2022 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “; il relativo art. 30, “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, stabilisce che:

<<1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le **province** e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori cui dui agli articoli 7,8 e 9 [...]

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. [...].

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.>>

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai “servizi affidati” va interpretato nel senso che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dagli Enti, con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa l’Ente stesso (ad esempio, Autorità d’ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale). La relazione fatta dall’Ente di Gestione dell’Ambito, che ha la propria ed autonoma necessità di adempiere, per quanto di sua competenza.

La ricognizione deve essere contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20.

Le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati *in house* e soprasoglia affidati senza gara.

Nel silenzio della norma, la competenza in merito all’approvazione dell’atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell’articolo 30 de quo, posto che la norma richiama la contestualità di tale adempimento con l’approvazione dell’analisi annuale dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio che è già competente su tale ultimo adempimento. Nel caso, infine, di servizi affidati a società *in house* la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP.

Individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione

Sono definiti dal d. lgs. 201/2022 quali SIEG di livello locale “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” (art. 2, c. 1, lett. c).

esigenze generali della collettività” [Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766]”.

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia:

- - rifiuti
- - idrico
- - distribuzione del gas
- - TPL

più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete. Sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”.

Nello specifico:

- - impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- - parcheggi;
- - servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- - luci votive;
- - trasporto scolastico.

Una considerazione a chiarimento merita, poi, la preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall’ANAC nel “Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali”, pubblicato sul proprio portale, per l’utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL. A tal proposito, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi).

Per i servizi c.d. strumentali si esprime l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “Con riguardo ai servizi c.d. strumentali, esclusi in quanto tali dall’ambito applicativo del d.lgs. n. 201/2022, si ritiene di evidenziare come se ne possa rinvenire una definizione sia nella giurisprudenza amministrativa che nei propri recenti interventi di *advocacy* in tema di ricognizioni ex articolo 30 del decreto. I giudici amministrativi hanno infatti definito i servizi strumentali come quei “servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali” e che, quindi, “sono rivolti alla pubblica amministrazione e non al pubblico”, al contrario dei servizi pubblici locali “che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al

perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Si ricorda che sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

Anche i servizi offerti da Lepida spa non rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 201/2022, ciò in quanto la *mission* principale assegnata a Lepida dalla stessa normativa regionale che ne ha previsto la costituzione (legge regionale n. 11/2004) è quella di realizzare – quale società *in house* della Regione Emilia-Romagna – una serie di attività e servizi di interesse regionale siccome puntualmente rispondenti a “funzioni e compiti” istituzionali della medesima regione. Di talché, i servizi realizzati da Lepida rivolti agli Enti locali soci, nelle forme e nelle modalità indicate dalla vigente legislazione regionale, esorbitano dal perimetro oggettivo di applicazione del D.lgs. 201/2022, non essendo destinati a soddisfare esigenze riconducibili alla dimensione territoriale degli enti locali di riferimento, quanto piuttosto ad assolvere il preminente interesse regionale declinato dalle vigenti disposizioni normative regionali.

In questo contesto di analisi la Provincia di Ferrara non risulta ente affidante servizi pubblici locali a rete e non a rilevanza economica.

Si rappresenta in ogni caso che già con nota Protocollo N. 24675 del 01/08/2023 questa Amministrazione ha invitato le società AMI srl, Atersir, a predisporre un'apposita relazione sul servizio di propria competenza, contenente l'esame di tutti gli aspetti specificati al comma 1 dell'art. 30 sopra riportato (ovvero economici, di efficienza, di qualità del servizio, del rispetto del contratto di servizio etc.) e di pubblicarla sul proprio sito internet.

Risulta che Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ha pubblicato la propria relazione al seguente link: https://www.atersir.it/sites/default/files/2024-12/Ricognizione_gestioni_art_30_anno_2024_RETTIFICATA.pdf

Risulta che AMI srl ha pubblicato la relazione al seguente link: https://ami.fe.it/wp-content/uploads/2024/12/Relazione-201-_2024.pdf